



N. 6288

serie 3

L-5830-1  
C.CNT 31721

## CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE

IMPOSTA  
DI BOLLO  
ASSOLTA  
CON F23

Con la presente redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

**Il Comune di Calendasco (PC)**, con Sede in via Mazzini 4, C.F. 00216710335, rappresentato in questo atto dal Dott. Giovanni Androni, nato a Piacenza il 01/02/1967, in qualità di Responsabile dell'area Tecnica, e domiciliato per la carica presso il Municipio di Calendasco, a ciò incaricato con Decreto Sindacale n. 4, in data 30/06/2010 e pertanto che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ed in seguito indicata come "Concedente"

e

**H3G S.P.A.**, a Socio Unico con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), capitale sociale € 474.303.795,00, interamente versato, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 P.IVA 13378520152, rappresentata ai fini del presente atto dall'Ing. Rocco Sacco nato a Piove di Sacco (PD) il 16.06.1965 codice Fiscale SCCRCC65H16G693D residente in Bovolenta (PD) Via Garibaldi n.29 e dall'Ing. Andrew John Ovens nato a Chippenham (GB) il 10.02.1968 codice Fiscale VNSNRW68B10Z114I residente in Novate milanese (MI) Via F.lli Cairoli n.50 domiciliati per la carica presso la società H3G S.p.A., nella loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della procura a rogito Dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, Piazza Castello n.32, Repertorio n. 181538/65579 del 31.05.2011 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Lodi il 06.06.2011 numero 4159 serie 1T indicata come, "H3G" o "Concessionario"

(H3G e la Concedente sono anche indicate di seguito collettivamente come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte").

### Premesso

Che le Parti in data 15/12/2004 hanno sottoscritto una convenzione registrata il 29/12/2004 al n. 104321 avente ad oggetto un area sita in Calendasco (PC), che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171, del 20/11/2004, il Comune di Calendasco (PC), concede in uso alla H3G S.p.A., per il periodo di 9 (nove) anni, una porzione di terreno, in via Milano ang. via Ancona, di 45 mq. circa, per l'installazione di un apparato di telecomunicazioni per la società H3G S.p.A.;

che la società H3G S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) via Leonardo Da Vinci n.1, codice fiscale e partita IVA 13378520152, è operatore di telecomunicazioni dal 2001, per giusta concessione del Ministero delle Comunicazioni rilasciata in data 10/01/2001;

Che con la presente le parti intendo annullare e sostituire la sopra citata convenzione e

Ing. Andrew Ovens  
Responsible Program Management  
Per Procura Speciale

H3G S.p.A.  
Ing. Rocco Sacco  
REGIONAL MANAGER NORD-EST  
Per Procura Speciale



convengo quanto segue;

## 1 OGGETTO

- 1.1 La Concedente, nella sua qualità di proprietaria concede in Concessione al Concessionario, che accetta, porzione di terreno agricolodi mq. 45 circa, sita in Comune di Calendasco (PC), Via Milano ang. via Ancona, CAP. 29010, distinta nel Catasto Terreni di Calendasco, Comune di Calendasco, al foglio n. 33, , particella n. 184, cat. Catastale Seminativo classe 5, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, il tutto come risulta dall'allegata planimetria *sub* Allegato A (di seguito, "**Porzione Concessa**"). La citata planimetria *sub* Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "**Contratto**").
- 1.2 La Concedente garantisce al Concessionario la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Concessa e alle relative vie di accesso, del personale dipendente dal Concessionario o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
- 1.3 La Concedente conferma che sulla Porzione Concessa non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte dal Concessionario, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa.

## 2 DURATA

- 2.1 La Concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
- 2.2 La Concedente consente, invece, che il Concessionario possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.
- 2.3 In espressa deroga all'art. 41 della Legge n° 392/78, nel caso in cui la Concedente intendesse locare a terzi la Porzione Concessa alla scadenza del Contratto, spetterà la Concessionario il diritto di prelazione in caso di nuova Concessione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.

## 3 CANONI

- 3.1 Il canone annuo di Concessione è convenuto in Euro 6500,00 (seimilacinquecento/00), suddiviso in due rate semestrali anticipate di Euro 3250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre a cui si afferisce; il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,

Paese	Ceck Digit IBAN	SWIFT CODE	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente
-------	-----------------	---------------	-----	-----	-----	----------------

Ing. Andrew Owens  
Responsabile Program Management  
Per Procura Speciale

H3G S.p.A.  
Ing. Riccardo Sacco  
REGIONAL MANAGER NORD-EST  
Per Procura Speciale



IT	10	X	06230	65220	000030059373
----	----	---	-------	-------	--------------

intestato al Comune di Calendasco.


- 3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto dal **01 GEN. 2013**
- 3.3 Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.
- 3.4 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia ad essa imputabile, secondo quanto indicato al precedente articolo 3.1.
- 3.5 E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.

#### **4 MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE CONCESSA**

- 4.1 Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Concessa, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.
- 4.2 La Concedente prende atto che la Porzione Concessa sarà utilizzata dal Concessionario per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l'"**Impianto**").
- 4.3 Il Concessionario, dopo aver individuato e concordato con la Concedente lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Concessa, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo.
- 4.4 E' concessa, inoltre, al Concessionario la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell'Impianto (ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune.
- 4.5 Al termine della Concessione, a richiesta della Concedente, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Concessa e alla rimozione dell'Impianto.
- 4.6 Il Concessionario avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutta la

Ing. Andrew Owens  
Responsabile Programm. Management  
Per Procura Speciale

H3G S.p.A.  
Ing. Roberto Sacco  
REGIONAL MANAGER NORD-EST  
Per Procura Speciale



attività eventualmente necessaria all'ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.

- 4.7 La Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietaria diverse dalla Porzione Concessa solo con la previa autorizzazione scritta dal Concessionario e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dal Concessionario, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dal Concessionario.

## **5 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE DELLA PORZIONE CONCESSA**

- 5.1 La Concedente consente sin d'ora al Concessionario la facoltà di cedere il presente Contratto o subconcedere anche parzialmente la Porzione Concessa a terzi. In tal caso il Concessionario riconoscerà al Concedente un canone annuale di Euro 3000,00 (tremila/00) per ogni operatore ospitato. In entrambi i casi la cessione o la subConcessione saranno comunicati alla Concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

- 6.1 Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa del Concessionario qualora, si verifichi almeno una tra le sottoelencate condizioni:
- a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;
  - b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto.
- 6.2 Nei casi suindicati, il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dal Concessionario, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, senza che la Concedente abbia nulla a pretendere dal Concessionario.

## **7 REGISTRAZIONE**

- 7.1 Le spese di registrazione del Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali dalla Concedente e dal Concessionario. Il Concessionario, anche per mezzo di terzi da esso incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

## **8 DOMICILI CONTRATTUALI**

- 8.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio in:  
La Concedente: via Mazzini 4 - 29010 - Calendasco (PC)  
Il Concessionario: Via Leonardo da Vinci, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.

## **9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

H3G S.p.A.  
Ing. Rocco Sacco  
REGIONAL MANAGER NORD-EST  
Per Procura Speciale

103 Andrew Owens  
16 Spisabile Program Management  
29 Procura Speciale



- 9.1 I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Contratto.
- 9.2 Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.

## **10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 10.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Piacenza.

Data, **14 SET, 2012**

La Concedente



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sacco', written over a horizontal line.

**H&G S.p.A.**  
Ing. Rocco Sacco  
REGIONAL MANAGER NORD-EST  
Per Procura Speciale

Il Concessionario  
**Ing. Andrew Owens**  
Responsabile Program Management  
Per Procura Speciale

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Concedente, in relazione al disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2 (Durata), 3 (Canoni), 4 (Manutenzione Porzione Concessa), 5 (Cessione del Contratto e subConcessione Porzione Concessa), **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata), 10 (Legge applicabile e Foro Competente).

Per accettazione

Data, **14 SET, 2012**

La Concedente




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sacco', written over a horizontal line.

N -28.100

E=9700

Particello: 184



AREA LOCATA  
H3G

Ing. Andrew Ovens  
Responsabile Program Management  
Per Procura Speciale

H3G S.p.A.  
Ing. Rocco Sacco  
REGIONAL MANAGER NORD-EST  
Per Procura Speciale

